

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINIO AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI NO PROFIT IN AMBITO SPORTIVO

Art. 1 – Principi e finalità

Il Comune di Leini sostiene e promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive sul territorio. Il Comune concorre mediante contributi economici alla realizzazione di progetti/iniziativa sportive, di interesse per la cittadinanza leinicese, promosse da Associazioni senza fini di lucro e Soggetti no profit, purché rientrati nei programmi dell'Amministrazione nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune potrà inoltre mettere a disposizione delle Associazioni sportive attraverso specifico atto amministrativo, l'utilizzo di strutture, locali, attrezzature, terreni, patrocinio sia:

- a) A titolo non oneroso, con la possibilità di concordare con l'Associazione concessionaria iniziative/attività sportive rese gratuitamente dall'Associazione stessa (manifestazioni, tornei, ecc.) e/o destinate ad un numero prestabilito di cittadini/utenti in forma gratuita per gli stessi (es. corsi, ecc.);
- b) A titolo oneroso, dietro la corresponsione di un canone pattuito con l'Associazione ed approvato dalla Giunta C.le.

E' esclusa ogni forma di sponsorizzazione che promuova l'immagine del Comune, a sensi dell'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010, convertito in legge 122/2010.

La concessione in uso di strutture sarà regolamentata da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Il presente regolamento determina le modalità per l'erogazione di contributi economici nei limiti delle proprie risorse, a sostegno di associazioni regolarmente costituite e non aventi fini di lucro e soggetti no profit che promuovono attività sportive a favore della popolazione e principalmente rivolte alle fasce giovanili e alla terza età.

Sono esclusi dal contributo attività legate allo sport professionistico.

Art. 3 – Ambito di applicazione e programmazione

1. Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, sostiene le attività sportive con la concessione di contributi per:

- a) la gestione ordinaria annuale esclusivamente relativa all'attività svolta a favore delle fasce giovanili e terza età;
- b) l'organizzazione di manifestazioni sportive che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune, svolte nell'interesse pubblico anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;
- b) interventi previsti da leggi, regolamenti, atti negoziali.

2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, formula annualmente un piano di riparto tenendo anche conto delle disponibilità di bilancio.

3. E' esclusa ogni forma di sponsorizzazione di contratti atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, con contropartita in termini di visibilità per il Comune.

4. Al fine di consentire al Comune una programmazione delle attività e una previsione ed allocazione dei fondi in sede di bilancio preventivo, le richieste di contributo sottoscritte dal presidente legale rappresentante dovranno pervenire entro il 30 NOVEMBRE, perentoriamente per le attività di cui al suddetto punto 1.a), per contributi relativi ad attività nell'anno solare successivo.

Per le altre iniziative le richieste potranno pervenire anche nel corso dell'anno, almeno 60 gg. prima della loro realizzazione. L'accoglimento sarà vincolato alla disponibilità di bilancio ed alla natura delle richieste che dovranno riguardare esclusivamente attività di pubblico interesse, rivolte a fasce deboli della popolazione, e principalmente rivolta alle fasce giovanili e alla terza età.

Art. 4 – Requisiti e criteri

1. Per la concessione del contributo le associazioni sportive devono:

- a) essere legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni,
- b) svolgere l'attività sul territorio da almeno un anno.

2. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno delle attività di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 3 del presente regolamento sono rilevanti i seguenti criteri:

- a) radicamento nel territorio comunale;
- b) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- c) la consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta, in particolare il numero di bambini, giovani, adulti della 3^a età;
- d) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- e) qualificazione professionale degli istruttori/allenatori;

- f) numero dei partecipanti, distinti per fasce di età;
 - l) la capacità di autofinanziamento;
 - m) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
 - n) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive, organizzate sul territorio comunale anche da soggetti non aventi sede sociale sul territorio comunale, sono rilevati i seguenti criteri:
- a) l'interesse pubblico dell'iniziativa;
 - b) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore del Comune di Leini;
 - c) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, internazionale);
 - d) la longevità organizzativa;
 - e) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
 - f) la capacità di autofinanziamento;
 - g) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
 - h) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento sono presentate all'Ufficio sport del Comune di Leini entro i seguenti tempi:
 - a) 30 novembre per le attività ordinarie svolte a favore delle fasce giovanile e della terza età - lett. a) punto 1 dell'art. 3) nell'anno solare successivo-;
 - b) 30 novembre o comunque anche nel corso dell'anno entro 60 giorni dall'inizio della manifestazione, evento o intervento - lett. b) e c) del punto 1 dell'art. 3);
2. Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dall'ufficio sport del Comune di Leini, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
3. Alla domanda dovranno essere allegati :
 - a. autocertificazione a firma del Presidente attestante:
 - a.1) -lo svolgimento esclusivo di attività dilettantistica ai sensi della vigente normativa;
 - a.2) -l'assenza di attività commerciale o la non prevalenza della stessa rispetto all'attività sociale;

- a.3) – la rispondenza delle attività per le quali si richiedono i contributi con i fini sociali dell'Associazione/soggetto richiedente;
- b. autorizzazione alla compensazione indiretta qualora si verifichino le condizioni di cui agli artt. 7/8 del presente regolamento;
- c. relazione dell'attività / manifestazione /intervento per il quale si richiede il contributo, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
- d. piano finanziario preventivo dell'attività per la cui realizzazione viene richiesto il contributo, distinto in entrate e spese;
- e. il rendiconto economico al 31/12 dell'esercizio precedente a quello della domanda, con prospetto relativo ai costi/ricavi delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
- f. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, con regolare registrazione all'Ufficio delle Entrate (Ministero delle Finanze), qualora si tratti di prima istanza o se intervenute modificazioni;
4. Sono ritenute spese non ammissibili quelle non correlate allo svolgimento della manifestazione sportiva o all'attività per la quale viene richiesto il contributo.

ART. 6 - Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo

1. Ad esecutività dell'atto deliberativo di assegnazione potrà essere erogato, se richiesto dal beneficiario, il 50% dell'importo del contributo con apposito atto dirigenziale.
2. Il restante 50% o l'intero saldo sarà erogato a seguito presentazione di specifica richiesta non oltre 60 giorni dalla fine della manifestazione o dell'attività.

Le percentuali potranno essere variate dalla Giunta Comunale, dietro specifica richiesta dell'Associazione, di cui sarà adottata motivazione nell'atto deliberativo. Il soggetto beneficiario del contributo dovrà presentare idonea rendicontazione, sottoscritta dal Presidente a garanzia della veridicità e comprendente l'elenco dettagliato delle spese e delle entrate (fatture/ scontrini fiscale delle spese e/o ricevute delle entrate incassate) e delle relative modalità di pagamento (bonifici, assegni e quant' altro dimostri l'avvenuto pagamento

delle spese o incasso delle entrate). Dovrà altresì, espressamente, dichiarare l'esistenza di altri eventuali contributi, sponsor o simili a chiunque richiedi. Fatture e documentazione fiscalmente valida per un importo almeno pari al contributo totale dovrà essere presentata in originale, tale documentazione sarà restituita previa apposizione del timbro comprovante l'ammissione a contributi comunali.

3. La rendicontazione di cui sopra dovrà essere redatta, sotto forma di autocertificazione, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e presentata entro 60 gg. dalla conclusione dei progetti/iniziative/eventi, ivi compreso il rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.
4. Non sono ammessi a giustificazione delle spese documenti fiscalmente non validi. Non sono ammessi inoltre a giustificazione spese per partecipazione a campionati di squadre di ultradiciottenni.

ART. 7 - Controlli

1. Il Comune potrà disporre, sia preventivamente, in sede di esame delle domande, sia successivamente, quindi a contributi già assegnato e/o erogato, controlli a campione sulla documentazione presentata e qualora emergano delle irregolarità compresa la mancata dichiarazione di altri contributi richiesti ed incassati, provvederà alla esclusione o alla riduzione del contributo in corso di assegnazione o al recupero parziale o totale del contributo già assegnato ed erogato.
2. L'Associazione beneficiaria di contributi comunali è tenuta a conservare la documentazione giustificativa di tutte le spese e di tutte le entrate di cui al rendiconto presentato, per almeno cinque anni, e a presentarla in caso di verifiche su semplice richiesta dell'Ufficio comunale.

ART. 8 -

Compensazione dei contributi in presenza di morosità per l'uso degli impianti sportivi

1. Qualora gli impianti sportivi vengano gestiti dal Comune di Leini direttamente o attraverso società partecipate e vengano assegnati contributi a soggetti i quali

risultino debitori nei confronti degli stessi per l'uso di spazi orari presso gli impianti sportivi stessi, il Comune provvederà a compensare il contributo erogato con il debito contratto ed erogare all'Associazione l'eventuale rimanenza.

ART. 9 – Patrocinio in ambito sportivo

Si definisce patrocinio il riconoscimento da parte del Comune dell'interesse pubblico di progetti / iniziative / eventi a forte rilevanza territoriale. Il patrocinio può essere richiesto dal legale rappresentante di un'Associazione legalmente costituita e registrata, almeno 30 giorni prima della data prevista di avvio alla realizzazione dei progetti / iniziative / eventi, mediante istanza in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale e attuato mediante autorizzazione all'utilizzo del logo comunale sul materiale informativo, con impegno - da parte del soggetto promotore - a riportare sul materiale promozionale la dicitura "con il patrocinio del Comune di Leini – *indicazione dell'Assessorato*". L'utilizzo del logo deve comunque sempre intendersi esclusivamente, collegato ai progetti / iniziative / eventi per il quale è stato richiesto. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato del logo comunale sono esclusivamente a carico del soggetto terzo. Potranno essere concesse eventuali riduzioni di imposta (affissioni, suolo pubblico ecc.) se previste dalla normativa vigente o da apposito regolamento comunale.

Art. 10 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente in materia.